

## **Legge di bilancio 2017: le novità sul credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo**

**Stando alle anticipazioni contenute nella bozza della legge di bilancio 2017 ed in particolare alle disposizioni contenute nell'art. 4 della stessa**, relative al credito d'imposta riconosciuto alle imprese che investono in ricerca e sviluppo, le novità all'orizzonte parrebbero riguardare, come anticipato peraltro nel [Piano Nazionale Industria 4.0](#), principalmente due aspetti: il campo di applicazione e la misura del beneficio.

**Relativamente al primo punto, si conferma che il credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo spetta a tutte le imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo indipendentemente dalla forma giuridica**, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato. Si precisa anzi quanto già anticipato a livello di prassi (v. [Circ. AE 16 marzo 2016, n. 5/E](#), p. 8) ovvero che l'agevolazione spetta anche alle stabili organizzazioni nel territorio nazionale di imprese non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri stati membri dell'Unione Europea ovvero facenti parte dello spazio economico europeo ovvero anche quelli inclusi in una specifica lista del Ministero delle finanze (v. [d.m. 4 settembre 1996](#)). Pur in assenza di un'espressa previsione normativa equivalente ci pare debbano continuare a ritenersi incluse nel campo di applicazione del beneficio anche le reti d'impresa e gli enti non commerciali (associazioni, comitati, fondazioni, ong ...) così come peraltro affermato dalla stessa agenzia delle entrate nella circolare già citata. Sempre con riguardo al campo di applicazione, una novità importante riguarda invece la ricerca agevolabile e più nello specifico le spese di personale. Differentemente da quanto previsto in precedenza, la bozza della legge di bilancio prevede che ai fini della determinazione del credito d'imposta siano ammissibili le spese relative a tutto il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, eliminando quindi la necessità, per godere del beneficio in misura rafforzata, che tale personale sia "altamente qualificato" ovvero in possesso del titolo di dottore di ricerca, dello status di dottorando o del titolo di laurea magistrale in materie scientifiche (v. [d.m. 27 maggio 2015](#)). In punto, va ricordato che l'Agenzia delle entrate, nella citata circolare, aveva viceversa precisato che le spese sostenute per il personale non qualificato impiegato in attività di ricerca e sviluppo potessero essere agevolate nella misura del venticinque per cento, potendosi ricondurre tale voce nell'ambito delle "spese per competenze tecniche".

**Venendo ora al secondo aspetto, la bozza della legge di bilancio prevede che il credito d'imposta spetta fino ad un importo massimo annuale di 20 milioni di euro**, una misura quattro volte superiore a quella prevista in precedenza (5 milioni). Si conferma viceversa che il beneficio spetta a condizione che la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca sostenuti dall'impresa ammonti ad almeno 30.000. Inoltre, differentemente da quanto previsto in precedenza si dispone che l'agevolazione spetti ora nella misura del cinquanta per cento (in luogo

## **Legge di bilancio 2017: le novità sul credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo**

del venticinque per cento) anche per la spesa incrementale per le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto e per le competenze tecniche e private industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne. In tal modo la misura del credito d'imposta viene individuata nella misura del cinquanta per cento per tutte le spese individuate come ammissibili senza le differenziazioni previste in precedenza con l'obiettivo di prevedere un incentivo rafforzato a sostegno degli investimenti in capitale umano altamente qualificato e di quelli sostenuti per la ricerca *extra muros*.

**Si conferma infine l'automaticità del beneficio, che non è sottoposto quindi ad alcuna istanza "autorizzatoria" ma ad un mero controllo ex post:** per ottenere il credito d'imposta rimane quindi sufficiente indicarne l'ammontare nella dichiarazione dei redditi.

Le modifiche contenute nella bozza di legge paiono nel complesso confermare in larga parte lo strumento del credito d'imposta nella sua strutturazione previgente di incentivo rivolto in modo non selettivo alla generalità delle imprese (a prescindere da ogni considerazione settoriale o dimensionale) e motivato dall'obiettivo di politica generale di stimolare la ricerca e lo sviluppo. Così configurata la misura non costituisce aiuto di stato e può continuare ad essere cumulata ad altri incentivi e attuata in tempi molto brevi.

**La direzione intrapresa dal nostro paese, seppure apprezzabile, non pare, allo stato, rispondere pienamente alle sollecitazioni europee** (v. il denso report condotto per conto della [Commissione europea, A Study on R&D Tax Incentives. Final Report, 2014, n. 52](#)), secondo le quali si sarebbero dovute mettere a punto: a) misure rafforzate e differenziate per favorire l'inserimento di (giovani) ricercatori in impresa; b) misure ad hoc per favorire gli investimenti in ricerca e sviluppo da parte delle imprese di nuova costituzione; c) misure di agevolazione basate sul volume degli investimenti e non sull'incrementalità e ciò principalmente al fine di ridurre le complessità amministrative e i costi di gestione legati al calcolo dell'incremento ed evitare che le imprese cambino i propri piani di investimento per adattarli ai requisiti previsti dall'agevolazione fiscale.

L'auspicio è che il tempo che ci separa dall'approvazione definitiva della legge possa accompagnare una riflessione seria e attenta sulla necessità di rilanciare concretamente gli investimenti in ricerca dei privati, valorizzando e promuovendo la figura del ricercatore aziendale, quale leva strategica per incrementare la produttività e la competitività del nostro paese in tutti i settori.

## Legge di bilancio 2017: le novità sul credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo

**Giulia Rosolen**

ADAPT Research Fellow

 @GiuliaRosolen

Scarica il **PDF** 